

sottostanti che non consentirebbe nemmeno in ipotesi di dolersi di un'eventuale disparità di trattamento perpetrata ai danni del .....

Pertanto il ricorso non merita accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.  
(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019).

### 10.30. ACCESSO A CARTELLE ESATTORIALI DELL'ACCEDENTE.

**Ricorrente:** ..... – Società agricola a responsabilità limitata

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione regionale .....

FATTO

La Società agricola a responsabilità limitata ....., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Sig. ....., in data 14 novembre u.s. ha presentato richiesta di accesso all'estratto di ruolo e conseguenti relate di notifica di alcune cartelle esattoriali, puntualmente indicate dall'accedente.

Il successivo 30 novembre ha sollecitato l'amministrazione a provvedere. In data 11 dicembre parte resistente ha riscontrato entrambe le richieste, adducendo che la primigenia istanza fosse da qualificare come richiesta di informazioni, concludendo comunque per la presa in carico della richiesta senza successivamente comunicare altro.

Contro tale nota il ricorrente ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, ribadendo quanto già argomentato nella nota impugnata.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Società agricola a responsabilità limitata ....., la Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente ad avviso della Commissione è titolare di interesse qualificato all'accesso, atteso che la documentazione oggetto della relativa istanza è alla medesima riferibile, riguardando cartelle esattoriali emesse nei propri confronti. La circostanza addotta da parte resistente appare priva di pregio, atteso che dall'esame della istanza del 14 novembre è sufficientemente chiaro quale fosse la volontà della richiedente nella parte in cui si fa riferimento "al rilascio dei seguenti documenti". Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019).

10.31. ACCESSO AI DOCUMENTI RIFERITI AL PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI E ASILI NIDO DA PARTE DEL PROPONENTE IL PROGETTO.

**Ricorrente:** ..... S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie

FATTO

Il Sig. ....., in qualità di legale rappresentante della ..... S.r.l., riferisce di aver presentato in data 14 novembre 2018 domanda di accesso ai documenti riferiti al procedimento per la realizzazione di alloggi di servizio con asili nido a favore del personale dirigente avviato da parte resistente. L’interesse all’accesso veniva specificato in ragione del fatto che la richiedente era stata la proponente del predetto progetto anche in veste di mandataria del sindacato di polizia giudiziaria.

La parte resistente ha negato l’accesso, argomentando nel senso del difetto di interesse dell’odierna ricorrente nonché della natura di atti di programmazione e pianificazione dei documenti richiesti, in quanto tali sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c) della legge n. 241 del 1990.

Contro tale diniego la ..... ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla ..... S.r.l., la Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente, nella sua veste di proponente il progetto di cui alle premesse in fatto, appare legittimata ad accedere ai documenti negati dall’amministrazione resistente. La sua posizione, invero ed ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, è sufficientemente qualificata e differenziata rispetto a quella che integrerebbe, per converso, un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione.

Ciò detto, nel caso che occupa, non si condivide la qualificazione degli atti in questione alla stregua di documenti prodromici ad atti di programmazione e pianificazione. Questi ultimi, invero, fanno riferimento a strumenti in grado di conformare un dato territorio, modificandone l’assetto, e tali non possono certo essere qualificati quelli prodromici alla realizzazione di meri alloggi per il personale, come nel caso in decisione. Per le susesposte ragioni il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare il ricorso sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l’accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019).

10.32. ACCESSO AGLI ATTI ISTRUTTORI PRODROMICI E CONSEGUENZIALI A DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE DA PARTE DI COMPROPRIETARIA DEL TERRENO ACQUISTATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... - .....

FATTO

La Sig.ra ....., in proprio, ha presentato in data 26 novembre 2018 richiesta di accesso agli atti istruttori prodromici e consequenziali alla Delibera dell'11 maggio 1982, con la quale la Giunta Municipale del Comune di ..... avrebbe deciso, al fine di costruirvi un impianto polisportivo, di acquistare una porzione di 20.000 mq. del suolo sito in località ....., di proprietà della scrivente erede legittima del *de cuius* Cav. ....., oggi identificato nel foglio di mappa catastale n. .... con le particelle n. ....., ..... e .....

L'interesse all'accesso veniva specificato dall'odierna ricorrente in ragione della sua qualità di comproprietaria del terreno di cui sopra. Parte resistente non ha riscontrato la domanda di accesso nei termini di legge e dunque la Sig.ra ..... ha adito la scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Sig.ra ..... la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione ....., e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito, si osserva che la ricorrente vanta un interesse qualificato all'ostensione di quanto richiesto con la domanda di accesso datata 26 novembre 2018. In particolare, la ricorrente, in quanto comproprietaria del terreno acquistato dall'amministrazione comunale, vanta un interesse endoprocedimentale all'ostensione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990, che merita di essere valutato favorevolmente. Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al rilascio della documentazione concernente il piano spiagge, il ricorso deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019).

10.33. ACCESSO DI INSEGNANTE ALLA PROCEDURA DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
NELLA QUALE È INSERITA.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** USR .....

FATTO

La sig.ra ....., docente, ha presentato in data 17 gennaio 2019 un'istanza di accesso all' USR ..... chiedendo copia delle “griglie di valutazione che hanno determinato il punteggio nella ADSS”, classe di insegnamento Sostegno Scuola Secondaria.

Motivava l'istanza con riferimento alla eccezione della errata attribuzione del punteggio nella graduatoria ADSS- Sostegno Scuola Secondaria di II grado, già eccepita con formale reclamo e richiesta di riesame.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ..... ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora ..... la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento, perché fondato nel merito: la ricorrente vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento alla procedura di formazione della graduatoria nella quale la docente è inserita. Tali documenti poi, immediatamente riferentisi all'istante medesima e quindi dalla stessa accessibili, appaiono altresì finalizzati alla tutela della posizione giuridica soggettiva dell'istante: l'amministrazione adita dovrà pertanto consentirne l'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 marzo 2019).

#### 10.34. ACCESSO A DOCUMENTAZIONE RELATIVA A TRATTO STRADALE TEATRO DI INCIDENTE

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ANAS S.p.a

#### FATTO

La sig.ra ....., per il tramite dell'avv. .... di ....., ha presentato in data 11 gennaio 2019 un'istanza di accesso rivolta alla Direzione Generale ed al Servizio Clienti di ANAS S.p.a., chiedendo di accedere a documentazione relativa al tratto stradale nel quale il padre aveva perso la vita in un incidente.

Motivava l'istanza deducendo la necessità della documentazione *de qua* in relazione alla propria richiesta di risarcimento, nei confronti dell'ente gestore del tratto stradale, per il danno patito dalla morte del proprio padre. L'amministrazione adita, con provvedimento del 1 marzo 2019, dichiarava di aver avviato le ricerche dei documenti richiesti presso gli archivi dell'Area Compartmentale ..... e che, al termine delle stesse, avrebbe fornito relativa comunicazione. Avverso tale provvedimento la sig.ra ..... - per il tramite dell'avv. .... - ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora ..... la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento, perché fondato nel merito: la ricorrente vanta un interesse qualificato all'accesso richiesto poiché i documenti richiesti appaiono finalizzati alla tutela della posizione giuridica soggettiva dell'istante medesima. Deve dirsi illegittimo il differimento dell'accesso *de quo* senza indicazione della durata dello stesso, in spregio alla previsione dell'art. 9 comma 3 del DPR 184/2006. L'amministrazione dovrà pertanto indicare un termine, congruo, dal quale l'accesso richiesto potrà essere esercitato dalla odierna ricorrente.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 marzo 2019).

10.35. RICHIESTA DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ EDILIZIA, PAESAGGISTICO- CULTURALE E SISMICA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ DELL'ACCEDENTE.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... – Settore Servizi per il Territorio/Regionale ..... Ufficio del Genio Civile di ...../Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di .....

FATTO

La sig.ra ....., proprietaria di immobili nel Comune di ....., ha presentato - per il tramite del geometra ..... - un'istanza d'accesso, datata 25 gennaio 2019 e rivolta al Comune di ..... - Settore Servizi per il Territorio, alla Regione ..... - Ufficio del Genio Civile di ..... nonché alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di ....., chiedeva in particolare di accedere a numerosa documentazione relativa alla regolarità edilizia, paesaggistico- culturale nonché sismica delle unità immobiliari delle quali è titolare. Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ....., per il tramite del geometra ....., ha adito la Commissione - con ricorso del 26 febbraio 2019 - affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig. .... la Commissione preliminarmente dichiara la propria incompetenza ad esaminare il presente ricorso nei riguardi del Comune di ..... e della Regione ....., stante l'operatività, nel territorio, del Difensore Civico competente nei confronti delle amministrazioni locali. Con riferimento a tale parte, pertanto, il ricorso dovrebbe considerarsi inammissibile per incompetenza ex art. 25 comma 4 della legge 241/90 ma, per un principio di economicità, la Commissione ne dispone la trasmissione al competente Difensore Civico per il relativo esame. Con riferimento a quella parte del ricorso rivolta alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di ..... del MIBACT la Commissione, preso atto della dichiarazione della medesima amministrazione di non aver reperito "alcun documento riconducibile alla richiesta", non può che respingere il ricorso per inesistenza della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta parzialmente invitando, per il resto, la Segreteria a dare seguito all'incombente di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 marzo 2019).

10.36. RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI REDDITUALI DEL PROPRIO FIGLIO IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO NEI CONFRONTI DEL MEDESIMO DA PARTE DELL'ACCEDENTE.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di .....

FATTO

Il sig. .... ha presentato, in data 17 dicembre 2018, un'istanza di accesso rivolta alla Direzione Provinciale di .... della Agenzia delle Entrate, chiedendo copia della seguente documentazione, relativa al proprio figlio maggiorenne .....

- 1) dichiarazione Unico 2016 relativa al periodo d'imposta 2015 presentata dal proprio figlio (.....);
- 2) tutti i documenti detenuti presso l'Agenzia delle Entrate, dai quali si possano desumere i redditi in qualsiasi forma percepiti dal figlio dell'istante nel periodo di imposta 2015, ivi compresi gli eventuali modelli 770 presentati dai datori di lavoro nei quali siano esposti, tra gli altri dati fiscali, i redditi da lavoro dipendente e quelli equiparati e assimilati, compresi i compensi per prestazioni coordinate e continuative.

Motivava l'istanza evidenziando la necessità della documentazione *de qua* per comprovare un reddito – a sé sconosciuto ma rilevato e comunicatogli dalla Direzione Provinciale di .... della AdE con la notifica di un accertamento in rettifica - percepito dal figlio nel predetto periodo d'imposta, in relazione al proprio obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti del medesimo. In particolare evidenziava che tale documentazione avrebbe potuto essere utilizzata nel procedimento di opposizione a precetto (precetto notificatogli dalla ex moglie per mancata corresponsione del mantenimento) pendente dinanzi al Tribunale di ....., con prossima udienza fissata per il 22 aprile 2020. Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. .... adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni. Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato, sig. ....., il quale faceva pervenire per il tramite del proprio legale, avv. ....., opposizione all'accesso richiesto sulla deduzione – tra l'altro - della carenza, in capo al richiedente, di un interesse concreto ed attuale ad accedere. Eccepisce infatti l'avv. .... la non pertinenza della documentazione richiesta con il menzionato giudizio civile pendente, trattandosi di un giudizio di opposizione a precetto su titolo divenuto definitivo. Eccepisce inoltre il carattere meramente esplorativo della istanza richiesta. Si osserva che l'avv. .... non evidenzia alcuna necessità di tutela della riservatezza del controinteressato, sig. ....., da contrapporre al diritto all'accesso del richiedente. E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale precisa che il silenzio serbato non si configurava quale rigetto ma era giustificato dall'esperimento della procedura di notifica al controinteressato. Precisa altresì

che, preso atto della opposizione formulata dal legale del medesimo e ritenuta sussistente la titolarità di un interesse differenziato all'accesso richiesto, la stessa amministrazione ha invitato l'istante a prendere contatti per l'esercizio dell'accesso *de quo*.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor ..... la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento: il ricorrente ha dedotto un interesse qualificato all'accesso richiesto ed ha evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva che egli intende tutelare. La Commissione osserva che l'opposizione presentata non si fonda su una necessità di tutela della riservatezza del terzo, in grado di far recedere lo speculare diritto di accesso vantato dall'istante, nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti. La Commissione, prende atto dell'invito della amministrazione adita rivolto al richiedente ai fini dell'esercizio dell'accesso, ma non essendo noto se l'accesso sia stato in concreto esercitato, ritiene di dover accogliere prudenzialmente il ricorso.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie prudenzialmente, non essendo noto se l'accesso richiesto sia stato *medio tempore* esercitato, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 marzo 2019).

#### 10.37. RICHIESTA DI ACCESSO DA PARTE DEL TITOLARE DI STATUS DI RIFUGIATO AGLI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ED AL NOMINATIVO DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO.

**Ricorrente:** ..... (erroneamente generalizzata quale .....)

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

La Sig.ra ....., per il tramite dell'avv. .... di ....., presentava un'istanza di accesso rivolta alla Questura di ....., datata 1 febbraio 2019, in proprio e quale genitore del minore .....

Con la predetta istanza la signora ....., titolare dello status di rifugiato, chiedeva di accedere agli atti del procedimento relativo alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno a sé ed al proprio figlio minore. Chiedeva inoltre di conoscere il nominativo del dirigente e del funzionario responsabili del procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso *de qua* Sig.ra ....., per il tramite dell'avv. ....., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella sola parte in cui è finalizzato a conoscere i nominativi dei responsabili del procedimento in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006. A tale riguardo, rileva la Commissione, rimangono comunque salvi gli obblighi di comunicazione della amministrazione procedente.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso con riferimento a tutti gli atti del procedimento di attribuzione dei permessi di soggiorno, dichiarandolo parzialmente inammissibile per la sola parte avente ad oggetto la richiesta di informazioni e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 marzo 2019).

### 10.38. ACCESSO ALLA DENUNCIA DEI REDDITI DELL'EX MARITO.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Inps di .....

#### FATTO

La signora ....., per il tramite dell'avv. .... di ....., ha presentato all'Inps di ..... un'istanza d'accesso chiedendo copia delle denunce dei redditi o dei CUD del Sig. .... relativamente agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. Tale istanza era motivata dalla necessità di ottemperare al deposito della predetta documentazione disposto dal Tribunale di ....., quale condizione per la ammissione al gratuito patrocinio e alla relativa liquidazione del compenso all'avv. .... per l'attività espletata (nel procedimento per la separazione giudiziale RG n. ..../..... avanti il medesimo Tribunale). Il sig. .... risultava infatti inserito, negli anni indicati, nello stato di famiglia della signora ..... ed i relativi redditi dovevano essere conteggiati in quelli del nucleo familiare come indicato nello stesso certificato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ....., per il tramite dell'avv. ....., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato sig. ....

#### DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni. Il sig. .... risulta inserito nello stato di famiglia della richiedente la quale è chiamata a provare, in sede giudiziale, lo stato reddituale del nucleo familiare così come risultante nel predetto certificato. La signora ....., pertanto, si trova nella necessità di ottenere la documentazione richiesta per ottemperare all'ordine di deposito della stessa, disposto dal Tribunale di ....., ai fini della ammissione al gratuito patrocinio. Ella ha pertanto dato evidenza, nell'istanza presentata, dell'interesse qualificato all'accesso richiesto nonché della strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridicamente tutelata. Né, si osserva, possono dirsi sussistenti ragioni di esclusione dall'accesso della predetta documentazione.

Per tutte le suesposte argomentazioni l'amministrazione adita dovrà consentire accesso alla documentazione richiesta.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 marzo 2019).

### 10.39 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE DEL DOCENTE

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo Ginnasio Statale “.....”.....

#### FATTO

....., docente a tempo indeterminato, presso l'Istituto scolastico resistente, ha formulato in data 27-11-2018 un'istanza di accesso a ogni documentazione relativa all'assegnazione del bonus premiale A.S. 2017-18, al fine di comprendere i motivi dell'esclusione, con particolare riferimento alla seguente affermazione contenuta nel decreto del 20-11-2018 “*Per la restante componente docente non sono stati ravvisati elementi di valutazione idonei da ritenersi utili per l'assegnazione del bonus di merito da parte del Dirigente Scolastico*”. Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: soggetto interessato in

quanto escluso dall'assegnazione del bonus premiale A.S. 2016-17 e A.S. 2017-18. L'11.12.2018 ha formulato un'ulteriore istanza di accesso, per le ragioni già evidenziate, a ogni documentazione relativa all'assegnazione del bonus premiale A.S. 2016-17.

Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico “.....” di ..... in data 21/12/2018 ha fatto presente che ogni atto attinente all'assegnazione è pubblicato sul sito e ha chiesto di circoscrivere avverso quale aspetto intenda rivolgere la richiesta. La docente, con integrazione in data 11-12-2018, ha precisato che la domanda presentata il 28-11-2018 (relativa al bonus premiale a.s.2017-18), così come la successiva dell'11-12-2018 (relativa al bonus premiale a.s. 2016-17), *“è finalizzata all'accesso ad ogni documentazione riguardante la procedura di assegnazione che preceda l'atto finale rappresentato dai due decreti pubblicati sul sito (e eventuali schede di valutazione relative ai singoli docenti, eventuali griglie di valutazione compilate per singolo docente o qualsiasi altro documento che evidenzii corrispondenza tra attività svolte e punteggio attribuito), ed ha lo scopo di conoscere quanto non pubblicato ovvero da quali funzioni e attività svolte scaturiscano i punteggi attribuiti ai singoli docenti destinatari del bonus e come questi siano ripartiti tra le diverse aree individuate dai criteri di valutazione, di conoscere i punteggi attribuiti ai docenti non assegnatari del bonus e in particolare all'istante”*. Ha fatto presente che in relazione al bonus 2016-17 intendeva conoscere il punteggio attribuito a ciascuna delle attività e funzioni svolte nell'anno scolastico 2016-2017, citate in apposito elenco allegato al curriculum vitae. Avverso l'inerzia dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, in ordine all'integrazione dell'istante del 28/12/2018, la ricorrente ha adito in data 27/2/2019 la Commissione. L'amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui eccepisce che dalla richiesta di accesso non si evidenziava a quali atti si facesse riferimento oltre a quelli pubblicati sul sito a disposizione dei docenti. Ha inoltre dedotto che dai criteri deliberati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 28/11/2017 e richiamati in tutti i decreti di assegnazione bonus, pubblicati sul sito della scuola “Area Amministrazione trasparente” non si evincevano elementi idonei alla valutazione.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. L'istanza appare sufficientemente delineata e specifica in relazione agli atti richiesti ed è diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui è stato ripartito il *bonus* premiale per il merito destinato ai docenti dell'Istituto. Infatti è stato precisato che *“ha lo scopo di conoscere quanto non pubblicato ovvero da quali funzioni e attività svolte scaturiscano i punteggi attribuiti ai singoli docenti destinatari del bonus e come questi siano ripartiti tra le diverse aree individuate dai criteri di valutazione, di conoscere i punteggi attribuiti ai docenti non assegnatari del bonus e in particolare all'istante”*. Atteso che l'istante è una docente dell'Istituto ed ha partecipato alla relativa procedura – senza, tuttavia ottenere un punteggio sufficiente all'assegnazione del *bonus* - viene in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria

per curare o per difendere interessi giuridici che possono consistere nella volontà di sottoporre al sindacato giurisdizionale gli atti relativi alla procedura: la docente che partecipa alla procedura di assegnazione del *bonus* ha un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione analizzando i punteggi e la propria scheda di valutazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 marzo 2019).

#### 10.40. ACCESSO AGLI ATTI E/O DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE CONCERNENTE L'ANDAMENTO DEGLI STUDI UNIVERSITARI DEI FIGLI MAGGIORENNI NON CONVIVENTI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università .....

FATTO

Il Sig. .... presentava all'Università ..... un'istanza di accesso agli *“atti e/o dati relativi alla situazione concernente l'andamento degli studi universitari delle proprie figlie maggiorenni non conviventi e, in particolare, non solo agli atti riguardanti l'effettiva iscrizione presso codesta università, ma anche quelli aventi ad oggetto gli esami sostenuti e superati”*.

L'Amministrazione negava l'accesso a seguito dell'opposizione formulata dalle figlie contro interessate ed avverso il provvedimento di rigetto l'interessato si rivolgeva al Difensore civico regionale il quale trasmetteva gli atti alla Commissione per il seguito di competenza, in ragione della natura giuridica dell'Amministrazione acceduta.

L'Università depositava memoria.

Nella seduta del 19 dicembre 2019 la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alle due figlie maggiorenni, soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, già individuati al momento dell'istanza di accesso.

Il Sig. .... ha, dunque, proposto all'Università una nuova istanza di accesso in cui lamenta in primo luogo l'illegittimità del precedente diniego fondato solo sull'opposizione delle figlie e, con riferimento all'interesse all'accesso, deduce che le spese scolastiche sono inserite nell'assegno di mantenimento *“come richiesto da controparte con provvedimento del Tribunale qui allegato e poi parzialmente riformato dalla Corte di Appello che pure si allega; ciò peraltro già si evince molto ben chiaramente dalla Sentenza di divorzio, in precedenza allegata”*.

L'Università ha riscontrato la nuova istanza rilevando che il precedente diniego era fondato sulla prevalenza *“del diritto alla riservatezza delle studentesse ..... e ..... in considerazione dei rapporti familiari caratterizzati da una marcata conflittualità come risulta dalla sentenza di divorzio. Alla luce della predetta sentenza questa Amministrazione ha ritenuto, sempre nell'esercizio dell'attività di bilanciamento di contrapposti interessi, che il diritto ad accedere agli atti relativi alla carriera universitaria delle figlie fosse caratterizzato da una minore esigenza di tutela, non dovendo partecipare più in modo diretto alle spese di istruzione delle figlie”*.

Avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione.

#### DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006, *“la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”*.

Tale disposizione legittimante, in via generale, la possibilità di reiterare l'istanza di accesso consente un sindacato di merito da parte della Commissione nei casi in cui la nuova istanza sia assistita da un *quid novi*, oppure qualora vi sia stata una nuova determinazione ovvero un nuovo comportamento adottato dall'Amministrazione. Nel caso di specie a seguito della reiterazione dell'istanza di accesso l'Amministrazione si è determinata nuovamente, con un nuovo provvedimento di diniego fondato anche su ragioni parzialmente diverse dal primo provvedimento, per cui l'odierno ricorso risulta, sul punto, ammissibile. Nel merito la Commissione, pur prendendo atto di quanto dedotto dall'Amministrazione, ritiene di accogliere il ricorso. Dalle pronunce giurisdizionali allegate dal ricorrente risulta che a carico dello stesso è stato stabilito un assegno per il mantenimento delle figlie, che appare includere, almeno in astratto, un contributo per le spese di istruzione. Da ciò consegue che, nell'ottica di ottenere una modifica delle condizioni di mantenimento, secondo la giurisprudenza il genitore è tenuto a provare, per quanto qui interessa, che il mancato compimento del corso di studi delle proprie figlie dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato. La Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/06/2016, n.12952) ha affermato il principio in base al quale *“il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006)”*. La Commissione osserva, pertanto, che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicitare le proprie attività difensive nell'ambito della debenza o della determinazione dell'onere economico dovuto

in favore delle figlie. Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 7 l. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente in quanto la conoscenza dei documenti risulta funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, che devono ritenersi prevalenti rispetto alla tutela della riservatezza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 marzo 2019).

#### 10.41. ACCESSO DEL DATORE DI LAVORO AD ATTI, DOCUMENTI E DICHIARAZIONI ASSUNTE DURANTE GLI ACCESSI ISPETTIVI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

**Ricorrenti:** .....,

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato Territoriale del Lavoro di .....

FATTO

Con verbale unico di accertamento e notificazione ...../.....-.....-..... prot. n. .... del 3 dicembre 2018, emesso nei confronti della ..... S.r.l. .... e del legale rappresentante sig. ...., l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ....., a seguito di accesso ispettivo effettuato presso la sede operativa della ..... S.r.l. a ..... (.....) in data 11 maggio 2018, contestava violazioni sui contratti di lavoro intercorsi nel periodo dal 10 agosto 2016 al 11 maggio 2018 con le lavoratrici: ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., .....

In data 24 gennaio 2019 il Sig. .... e la ..... Sr.l..., presentavano all'ispettorato del Lavoro di ..... memoria difensiva ex art. 18 L. 689/81, in cui formulavano istanza di accesso ad atti, documenti e dichiarazioni assunte durante gli accessi ispettivi in qualunque data effettuati, preventivamente espunti delle generalità dei dichiaranti, nonché a qualsivoglia altro atto o documento sui cui si basano i rilievi contenuti nel verbale unico di accertamento, al fine dell'esercizio del diritto di difesa in sede giurisdizionale.

Con provvedimento prot. n. .... del 10 febbraio 2019 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ..... negava la richiesta di accesso delle "dichiarazioni assunte dalle lavoratrici", così come ai "prospetti dei turni fotografati dalle lavoratrici" considerato che la "*documentazione richiesta è ascritta alla categoria degli atti e documenti formati, o stabilmente detenuti ... , sottratti al diritto di accesso*".

Consentiva l'accesso solo ai "prospetti dei turni di lavoro relativamente ai mesi di aprile e maggio 2018".

Avverso il provvedimento di rigetto parziale parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del parziale diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione nella seduta del 19 marzo 2019, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame, invitava l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ..... a fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se i lavoratori di cui si chiede di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento ispettivo, fossero ancora "impiegati" presso la ..... S.R.L.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria, in cui ha fatto presente che sono ancora in forza presso la ditta i lavoratori ....., ....., ....., .....

#### DIRITTO

Sulla questione relativa al corretto bilanciamento fra i contrapposti diritti entrambi costituzionalmente garantiti (quello alla tutela degli interessi giuridici e quello alla riservatezza dei lavoratori e delle dichiarazioni da loro rese in sede ispettiva), recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2555 del 20 maggio 2014), ha affermato che il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/90, deve essere temperato con la tutela di altri diritti tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori e di terzi che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva (art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 4 novembre 1994 n. 757).

Ciò allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro o di quelle obbligate in solido con le medesime e per preservare, in tal modo, l'interesse generale ad un compiuto della regolare gestione dei rapporti di lavoro.

La portata del regolamento e gli interessi che esso intende proteggere vengono meno qualora il rapporto con il lavoratore sia cessato (in tal senso vedasi: C.D.S. Sez. VI, 17 ottobre 2003 n. 6341), come precisato per alcuni lavoratori, nel caso di specie, dall'Amministrazione resistente.

Pertanto, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere parzialmente accolto poiché il richiamo, operato dall'amministrazione al rischio di eventuali pressioni o ritorsioni non pare applicabile al caso di specie, con riferimento alle ex dipendenti ....., ....., ....., ....., .....

Per quanto riguarda le dichiarazioni rese da coloro che invece sono ancora legate da rapporto di lavoro, il ricorso deve essere rigettato.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie parzialmente e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte; per il resto lo rigetta.

(Decisione resa dalla Commissione per l'accesso nella seduta del 15 aprile 2019)

10.42. ACCESSO ALLE MEMORIE INVIATE DALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUSTIZIALE DINANZI ALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo statale ..... di .....

FATTO

Il prof. ricorrente, docente di materie letterarie e latino, classe di concorso A011 presso il Liceo resistente, è stato collaboratore dei dirigenti scolastici del Liceo per circa ..... anni, ossia fino al ....., data nella quale ha rassegnato le proprie dimissioni dopo l'insediamento dell'attuale dirigente scolastica, dott.ssa .....

A seguito di un ricorso presentato dal prof. .... alla Commissione e deciso in data 15 febbraio 2019, il ricorrente è venuto a conoscenza dell'esistenza di alcuni documenti. Pertanto, con istanza del 25 febbraio 2019, il prof. .... ha chiesto di accedere alla memoria presentata dall'amministrazione a questa Commissione in quella procedura ed alla denuncia di smarrimento dei verbali relativi a delibere del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti, organi collegiali di cui il ricorrente era parte, delibere assunte precedentemente all'insediamento dell'attuale dirigente scolastica.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 21 marzo 2019 ha negato il chiesto accesso in quanto avente ad oggetto "atti defensionali", ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 200 del 16.01.1996.

DIRITTO

L'art. 2 del d.P.C.M. n. 200 del 16.01.1996 citato da parte resistente a sostegno del proprio diniego dispone che: *"Il presente regolamento individua, in conformità con l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dall'Avvocatura dello Stato o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352"*.

Nella presente fattispecie, i chiesti documenti non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione sopra citata. La memoria inviata dall'Amministrazione alla Commissione è, pertanto, accessibile dal prof. ...., in quanto lo stesso è parte del relativo procedimento giustiziale instaurato dinanzi a questa Commissione. A tacer d'altro, l'accesso è quindi coesistente con il diritto di difesa.

Il ricorrente, poi, quale componente degli organi collegiali sopra citati, è titolare di un interesse qualificato ad accedere alla denuncia di smarrimento dei verbali. Pertanto, la Commissione rileva con riguardo agli stessi la fondatezza del gravame.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita parte resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione resa dalla Commissione per l'accesso nella seduta del 15 aprile 2019)